

Regolamento
per il
Congresso di costituzione
FLC Cgil (I Congresso)
e per i
Congressi di fusione
SNS Cgil (X Congresso)
SNUR Cgil (III Congresso)

1. Convocazione del I Congresso nazionale della FLC Cgil e dei Congressi nazionali di scioglimento, mediante fusione per incorporazione, SNS e SNUR.

1.1. Il I Congresso nazionale della FLC Cgil è convocato nei giorni 15 - 18 febbraio 2006, a seguito della convocazione del XV Congresso nazionale della CGIL e della Delibera del Direttivo nazionale della federazione di II livello denominata FLC Cgil, riunito a Roma nei giorni 20 e 21 luglio 2005.

1.2. In applicazione delle norme statutarie e della delibera approvate dal Comitato direttivo nazionale della federazione di II livello FLC Cgil del 6/7 aprile 2004, *“... sulla base di quanto previsto dalla delibera del Comitato Direttivo della CGIL del 17 luglio 2003, con la scadenza congressuale si procederà al superamento della fase transitoria prevedendo lo scioglimento del SNS e dello SNUR...”*.

Pertanto i Congressi nazionali del SNS Cgil (X Congresso) e dello SNUR Cgil (III Congresso) sono convocati contestualmente per deliberare, in distinte sedute, sul loro scioglimento e sulla contestuale fusione per incorporazione nella FLC Cgil il giorno 15 febbraio 2006.

Tutte le strutture, di conseguenza, devono predisporre e dare seguito agli adempimenti deliberati dal Direttivo nazionale della FLC, contenuti nel presente regolamento e in quello confederale, finalizzati alla costituzione della FLC ai vari livelli.

1.3. Le comunicazioni relative alla convocazione dei tre Congressi, ai vari livelli, avvengono in forma congiunta per iniziativa dei Segretari generali della federazione di secondo livello FLC, del SNS e dello SNUR. Le date dei congressi di scioglimento ai vari livelli sono, di conseguenza, legate alla individuazione della data del congresso della FLC.

1.4. In mancanza del Segretario Generale SNS e/o SNUR, ai livelli regionale e/o provinciale, si applica la Delibera statutaria del Comitato direttivo nazionale FLC del 6/7 aprile 2004 (*“attribuzione transitoria della legale rappresentanza dell’organizzazione”*).

1.5. Le assemblee congressuali eleggono i delegati all’istanza superiore anche qualora una categoria non sia costituita a tale livello.

2. Assemblee congressuali

2.1. Livello di base

2.1.1. Il calendario delle assemblee di base, le sedi e gli eventuali accorpamenti, vengono decisi dalle Segreterie della FLC.

2.1.2. Le assemblee di base eleggono i delegati ai Congressi provinciali di scioglimento SNS e SNUR (quest’ultimo, se costituito) e al Congresso

provinciale FLC secondo le modalità e le indicazioni del presente Regolamento e del Regolamento confederale e con il rapporto iscritti/delegati stabilito dal Direttivo provinciale FLC.

- 2.1.3. Nelle assemblee di base viene votato un dispositivo che prevede il mandato, ai delegati eletti all'istanza di categoria superiore, di sciogliere la categoria esistente e, contestualmente, di fonderla nella FLC. L'assemblea di base elegge i propri delegati all'istanza superiore anche qualora una categoria non sia costituita a livello provinciale.
- 2.1.4. Nelle assemblee di base viene presentato e votato il documento congressuale confederale, eventuali emendamenti e ordini del giorno secondo le modalità definite dal Regolamento approvato dal Direttivo nazionale della Cgil il 18 e 19 luglio 2005, e si illustra il documento politico della FLC.
- 2.1.5. Nelle assemblee di base viene posta in votazione una specifica delega per iscrivere la presentazione e votazione dello Statuto all'ordine del giorno dell'istanza congressuale successiva.
- 2.1.6. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nelle assemblee di base corrispondenti al proprio luogo di lavoro o, in assemblee per piccole aggregazioni, comunque nello stesso ambito provinciale nel quale è collocato il luogo di lavoro o, in caso di più sedi, laddove è concentrato il maggior numero di ore di attività.
- 2.1.7. Per le situazioni nelle quali lo Snur ha una articolazione che ricomprende più province l'iscritta/o partecipa all'assemblea di base nella provincia corrispondente al proprio luogo di lavoro, ed il mandato a sciogliere la struttura congressuale deve essere riferito all'intera struttura pluriprovinciale mentre la costituzione della FLC si riferisce solo alla provincia nella quale si svolge l'assemblea di base.
- 2.1.8. Nelle assemblee di base sono altresì eletti i delegati all'istanza confederale corrispondente secondo il rapporto fissato dai Direttivi provinciali o territoriali della CGIL.
- 2.1.9. Le assemblee di base di Campobasso ed Isernia eleggono i propri delegati direttamente alle istanze regionali di categoria e confederale del Molise.

2.2. Livello provinciale

- 2.2.1. I Direttivi provinciali FLC fissano il rapporto iscritti/delegati utile per lo svolgimento dei congressi provinciali.
- 2.2.2. Le platee congressuali provinciali di scioglimento, SNS e SNUR (quest'ultimo, se costituito), e fusione nelle FLC provinciali sono composte dai delegati di provenienza SNS e SNUR eletti dai Congressi di base.
- 2.2.3. I delegati provinciali FLC, provenienti dal SNS e dallo SNUR, subito dopo l'insediamento della Presidenza dell'assemblea congressuale, sono chiamati a votare, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, separatamente e in sequenza, il dispositivo (deliberato dal Direttivo nazionale di categoria) che prevede lo scioglimento del SNS e dello SNUR (se costituito) e la contestuale fusione nella FLC. La votazione è preceduta da una breve esposizione delle procedure di fusione.
- 2.2.4. Il Congresso provinciale FLC è insediato immediatamente dopo l'adempimento di cui al punto precedente. Il Segretario generale provinciale della FLC, su invito della presidenza dell'assemblea, svolge la relazione introduttiva; al termine sono messe in votazione le proposte di composizione delle Commissioni congressuali.

- 2.2.5. Il Congresso provinciale FLC elegge i delegati ai Congressi di scioglimento SNS e SNUR (se costituito) e al Congresso regionale FLC secondo le modalità e le indicazioni del presente Regolamento e di quello confederale, con il rapporto iscritti/delegati stabilito dal Comitato direttivo regionale FLC.
- 2.2.6. Il Congresso provinciale della FLC elegge i propri delegati all'istanza congressuale confederale corrispondente, secondo il rapporto delegati/iscritti deliberato dal Direttivo confederale provinciale o territoriale di riferimento.
- 2.2.7. Al termine del dibattito l'assemblea congressuale elegge il Direttivo provinciale FLC e il Collegio dei sindaci revisori. La composizione degli organi dirigenti dovrà essere numericamente contenuta per consentire la sicura agibilità delle sedi di indirizzo politico, costi economici di gestione ridotti, ed anche in considerazione dell'ampia articolazione della vita democratica della FLC come emerge dalla ipotesi di Statuto.
- 2.2.8. Nei Congressi provinciali viene presentata e votata, a maggioranza semplice, la proposta di nuovo Statuto della FLC.
- 2.2.9. Sono altresì votati: gli eventuali emendamenti al documento confederale; il documento politico della FLC e gli ordini del giorno.
- 2.2.10. I Direttivi provinciali FLC dovranno essere composti da almeno il 40% di elette ed eletti nelle RSU e, complessivamente, da un significativo numero di compagne e compagni di più recente iscrizione e/o alla prima esperienza negli organismi dirigenti. I Segretari generali di riferimento ne daranno comunicazione alla Presidenza del Congresso regionale e alla Presidenza del Congresso nazionale.
- 2.2.11. Il presente paragrafo si applica anche alle strutture di Roma-Lazio che, come quelle confederali, sono costituite a livello sub provinciale.
- 2.2.12. Nei territori corrispondenti a nuove province, già istituite per legge, i percorsi congressuali saranno stabiliti in relazione alle decisioni confederali e d'intesa con il Centro regolatore nazionale di categoria; una specifica Delibera dovrà essere adottata dai Comitati direttivi regionali FLC.

2.3. Livello regionale

- 2.3.1. I Direttivi regionali FLC fissano il rapporto iscritti/delegati utile per lo svolgimento dei Congressi regionali.
- 2.3.2. Le platee congressuali regionali di scioglimento, SNS e SNUR (quest'ultimo, se costituito), e fusione nelle FLC regionali sono composte dai delegati di provenienza SNS e SNUR eletti dai Congressi provinciali FLC.
- 2.3.3. I delegati FLC regionali, provenienti dal SNS e dallo SNUR, subito dopo l'insediamento della Presidenza dell'assemblea congressuale, sono chiamati a votare, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, separatamente e in sequenza, il dispositivo (deliberato dal Direttivo nazionale di categoria) che prevede lo scioglimento del SNS e dello SNUR (se costituito) e la contestuale fusione nella FLC; la votazione può essere preceduta da una breve esposizione delle procedure di fusione.
- 2.3.4. Il Congresso regionale FLC è insediato immediatamente dopo l'adempimento di cui al punto precedente. Il Segretario generale regionale della FLC, su invito della presidenza dell'assemblea, svolge la relazione introduttiva; al termine sono messe in votazione le proposte di composizione delle Commissioni congressuali.
- 2.3.5. Il Congresso regionale FLC elegge i delegati al Congresso nazionale FLC secondo le modalità e le indicazioni del presente Regolamento e di quello

confederale, con il rapporto iscritti/delegati stabilito dal Comitato direttivo nazionale FLC .

- 2.3.6. Il Congresso regionale della FLC elegge i propri delegati al Congresso confederale corrispondente secondo il rapporto delegati/iscritti deliberato dal Direttivo confederale regionale di riferimento.
- 2.3.7. I componenti delle segreterie regionali possono essere delegati direttamente dai Congressi provinciali FLC.
- 2.3.8. Al termine del dibattito l'assemblea congressuale elegge il Comitato Direttivo regionale FLC e il Collegio dei sindaci revisori. La composizione degli organi dirigenti dovrà essere numericamente contenuta per consentire la sicura agibilità delle sedi di indirizzo politico, costi economici di gestione ridotti, ed anche in considerazione dell'ampia articolazione della vita democratica della FLC come emerge dalla ipotesi di Statuto.
- 2.3.9. Nei Congressi regionali deve essere presentata e votata, a maggioranza semplice, la proposta di nuovo Statuto della FLC.
- 2.3.10. Sono altresì votati: gli eventuali emendamenti al documento confederale; il documento politico della FLC e gli ordini del giorno.
- 2.3.11. I delegati del Congresso regionale del Molise sono eletti direttamente dalle assemblee di base non essendo costituiti i livelli provinciali.

2.4. Livello Nazionale

- 2.4.1. Al I Congresso nazionale FLC, e a quelli di scioglimento SNS e SNUR, partecipano i delegati eletti nelle istanze congressuali regionali in ragione del rapporto 1/250 (o frazione non inferiore a 125) sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2004, così come comunicati dal Dipartimento Organizzazione della CGIL.

La ripartizione dei delegati per il I Congresso nazionale della FLC e per i Congressi nazionali di scioglimento del SNS e SNUR viene, quindi, operata secondo la seguente tabella:

Regioni	Iscritti FLC	Delegati FLC	Iscritti SNS	Delegati SNS	Iscritti SNUR	Delegati SNUR
Abruzzo	2904	12	2.637	11	267	1
Aosta	659	3	659	3	-	-
Basilicata	3253	14	3.161	13	92	1
Bolzano	790	3	790	3	-	-
Calabria	5157	20	4.806	19	351	1
Campania	9832	39	8.033	32	1.799	7
Emilia Romagna	19958	80	18.722	75	1.236	5
Friuli	5356	21	5.025	20	331	1
Lazio	13869	56	10.717	43	3.152	13
Liguria	4854	20	4.166	17	688	3
Lombardia	23888	96	22.746	91	1.142	5
Marche	3672	14	3.320	13	352	1
Molise	1480	7	1.430	6	50	1
Piemonte	13243	53	12.443	50	800	3
Puglia	8348	33	7.500	30	848	3
Sardegna	5360	21	4.750	19	610	2
Sicilia	14954	60	13.319	53	1.635	7
Toscana	13718	55	11.828	47	1.890	8
Trento	1470	6	1.292	5	178	1
Umbria	2193	9	2.030	8	163	1
Veneto	9700	38	8.870	35	830	3
Totale nazionale	164.658	660	148.244	593	16.414	67

Ai delegati così individuati si devono aggiungere quelli di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

- 2.4.2. I delegati al Congresso nazionale FLC, provenienti dal SNS e dallo SNUR, subito dopo l'insediamento della Presidenza dell'assemblea congressuale, sono chiamati a votare, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, separatamente e in sequenza, il dispositivo (deliberato dal Direttivo nazionale di categoria) che prevede lo scioglimento del SNS e dello SNUR e la contestuale fusione nella FLC; la votazione può essere preceduta da una breve esposizione delle procedure di fusione.
- 2.4.3. Il I Congresso nazionale FLC è insediato immediatamente dopo l'adempimento di cui al punto precedente. Il Segretario generale nazionale della FLC, su invito della presidenza dell'assemblea, svolge la relazione introduttiva; al termine sono messe in votazione le proposte di composizione delle Commissioni congressuali.
- 2.4.4. La Commissione Statuto presenterà tempestivamente al Congresso nazionale la proposta del nuovo Statuto della FLC che dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.
- 2.4.5. Al termine del dibattito, l'assemblea congressuale elegge il Comitato direttivo nazionale FLC e i delegati della FLC al XV Congresso nazionale della CGIL, secondo il rapporto delegati/iscritti stabilito dal Regolamento confederale. Sono poi eletti il Collegio dei sindaci revisori e il Collegio di verifica, si votano gli eventuali emendamenti alle tesi confederali, il documento politico della FLC e gli ordini del giorno.
Per quanto attiene agli organi dirigenti, la loro composizione dovrà essere numericamente contenuta per consentire la sicura agibilità delle sedi di indirizzo politico, costi economici di gestione ridotti, ed anche in considerazione dell'ampia articolazione della vita democratica della FLC come emerge dalla ipotesi di Statuto.
- 2.4.6. Le delegazioni regionali al I Congresso FLC sono composte da almeno 3 delegati per regione; ciascuna categoria di provenienza (SNS e SNUR) deve essere rappresentata da almeno un delegato, salvo i casi di comprovata inapplicabilità.
- 2.4.7. Nelle regioni dove sono presenti minoranze linguistiche, va eletto almeno un delegato in loro rappresentanza.
- 2.4.8. Nei Congressi provinciali e regionali sono eleggibili, quali Delegati al livello superiore, i componenti del Direttivo nazionale della FLC Cgil. Quando, in applicazione di questa norma, la partecipazione avviene in assemblee diverse da quelle del proprio luogo di lavoro, l'iscritta/o che esercita tale facoltà dovrà essere depennata/o, ai fini congressuali, dagli elenchi degli iscritti del proprio luogo di lavoro, provincia o regione. L'iscritta/o è tenuta/o a darne tempestiva comunicazione alle segreterie dei livelli corrispondenti.

3. Platee congressuali

Per assicurare una piena raffigurazione della complessità costitutiva della nuova Federazione e rappresentare al meglio specifici settori, figure professionali, categorie lavorative, i Direttivi FLC deliberano, non prescindendo dalle norme regolamentari della CGIL ed in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento, che nella composizione delle platee congressuali sia garantita un'adeguata presenza, in particolare, di delegati provenienti dai comparti della Ricerca e dell'Università.

Le Segreterie regionali e provinciali FLC sono impegnate ad adottare modalità regolamentari coerenti con quelle deliberate dal Comitato direttivo nazionale FLC e a verificarne la loro concreta applicazione.

La Segreteria nazionale FLC svolgerà un ruolo di coordinamento e di verifica.

4. I Comitati degli iscritti

Al termine delle assemblee congressuali di base sono eletti, o rinnovati, i Comitati degli Iscritti di luogo di lavoro, o di piccole aggregazioni di comparto, secondo quanto stabilito dallo specifico Regolamento allegato alla proposta di statuto.

La Presidenza dell'assemblea di base nella quale si elegge il Comitato degli Iscritti deve comunicare alla Segreteria provinciale l'avvenuta elezione e i relativi nominativi

5. Rappresentanza dei comparti contrattuali

5.1. Nelle delegazioni regionali al I Congresso nazionale FLC deve essere garantita la rappresentanza di delegate e delegati provenienti dai seguenti comparti e aree contrattuali: Formazione Professionale, Scuola non statale e Dirigenti scolastici.

5.2. Per quanto riguarda le strutture dei Paesi comunitari ed extracomunitari, i rispettivi Congressi eleggono propri delegati, , secondo la seguente ripartizione: Belgio 1, Eritrea 1, Etiopia 1, Francia 1, Germania 1, Grecia 1, Inghilterra 1, Svizzera 1, Turchia 1; gli iscritti operanti in altri Paesi saranno convocati in Congresso dalla Segreteria nazionale a Madrid per eleggere 3 delegati, di cui 1 per la Spagna 2 per il resto dei Paesi extracomunitari.

5.3. Per quanto riguarda il personale ispettivo del MIUR, verrà convocata dalla Segreteria nazionale della FLC una specifica assemblea che eleggerà direttamente 5 delegati al Congresso nazionale.

5.4. Per quanto riguarda le istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), in aggiunta alle delegazioni regionali, saranno eletti i seguenti delegati: Emilia 1, Lombardia 1, Veneto 1, Sicilia 1, Toscana 1, Piemonte 1, Puglia 1.

5.5. Per quanto riguarda l'ENEA, in aggiunta alle delegazioni regionali, saranno eletti i seguenti delegati: Lazio 3, Emilia 1.

6. Rappresentanza di genere

Nei Congressi e negli organismi dirigenti a tutti i livelli deve essere applicato senza deroghe il Regolamento congressuale confederale quando richiama al rispetto della quota non inferiore al 40% per la rappresentanza di genere.

Un impegno prioritario, anche in ragione della specifica composizione del nostro sindacato, che rappresenta un obiettivo politico teso a favorire la rappresentanza femminile, ove possibile, anche oltre la quota stabilita dallo Statuto confederale.

7. Rafforzamento e rinnovamento dei gruppi dirigenti

L'adeguata valorizzazione delle nuove adesioni al SNS Cgil, Snur Cgil e, dal 1° gennaio 2006, alla FLC Cgil, è una necessità condivisa da tutta la FLC Cgil; la

scadenza congressuale rappresenta una occasione straordinaria per preparare per tempo il rafforzamento del gruppo dirigente e porre le basi per il suo “*visibile rinnovamento*”, come auspicato dall’o.d.g. approvato dal Direttivo nazionale della FLC il 7 aprile 2004.

Pertanto, deve essere garantita una significativa presenza fra i delegati e negli organismi dirigenti di compagne e compagni di più recente iscrizione e/o alla prima esperienza negli organismi dirigenti. Delle scelte in questa direzione dovrà essere data informazione al livello congressuale successivo. In sede di congresso nazionale, la commissione elettorale verificherà l’applicazione di questa norma e ne darà informazione al Congresso fornendo anche una tabella riassuntiva per provincia.

8. Personale precario e iscritte/i in cerca di occupazione impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione finalizzati all’inserimento lavorativo nei settori della conoscenza.

Nelle assemblee congressuali e negli organismi dirigenti ai vari livelli deve essere garantita la rappresentanza di iscritte e iscritti appartenenti alle categorie del lavoro precario, tenuto conto della loro presenza sul totale degli iscritti, e di iscritte e iscritti in cerca di occupazione impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione finalizzati all’inserimento lavorativo nei settori della conoscenza.

9. Partecipazione

9.1. Tutta l’attività congressuale deve essere finalizzata a garantire la più ampia partecipazione possibile delle iscritte e degli iscritti effettuando assemblee in tutti i posti di lavoro dove è presente la FLC. Ferma restando l’illustrazione e la votazione dei documenti congressuali confederali e degli emendamenti, secondo le regole definite dal Regolamento confederale, nel dibattito congressuale vanno adeguatamente valorizzate le ragioni che hanno portato alla costituzione della FLC, le prospettive di sviluppo, il programma politico-sindacale definito nella Conferenza di Programma, il documento politico assunto dal Direttivo nazionale del 20 e 21 luglio.

Per agevolare il coinvolgimento del maggior numero possibile di lavoratrici e lavoratori con lo svolgimento di numerose e capillari assemblee di base, il più possibile una per ogni luogo di lavoro, vengono fornite le seguenti indicazioni:

- possono essere previste assemblee congressuali di base specifiche per diversi settori e professionalità;
- le assemblee di base devono svolgersi, previo accordo con CISL e UIL, in orario di lavoro;
- tutte le informazioni connesse all’attività congressuale devono essere rese note tempestivamente a tutti gli iscritti.

9.2. l’attività congressuale, nel suo insieme, e le modalità di svolgimento delle assemblee congressuali di base, ivi compresi i tempi stabiliti per l’eventuale ricorso alle urne, i tempi di massima proposti alle assemblee congressuali di base per l’esercizio del diritto di voto, devono essere resi noti tempestivamente a tutti gli iscritti.

L’eventuale utilizzo di urne, per il voto sulle tesi e sui delegati, deve prevedere tempi di inizio e termine delle operazioni di voto che, in considerazione della forte diversificazione degli orari e dei turni e della forte dispersione dei luoghi di lavoro, consentano al maggior numero possibile di iscritti di esercitare il diritto a pronunciarsi.

9.3. Il percorso congressuale della FLC – ai livelli provinciali, regionali e nazionale - sarà scandito anche da uno specifico approfondimento sui seguenti temi: la precarietà; la società della conoscenza; autonomia/autonomie.

Su questi temi, individuati nel documento politico della FLC e per lo sviluppo dei quali sarà messo a disposizione anche il materiale di lavoro prodotto nelle diverse iniziative organizzate per la definizione del Programma della Conoscenza, dovranno essere organizzate una o più specifiche iniziative su un tema o su più temi, prevedendo, ad esempio: il coinvolgimento della Confederazione; incontri e sedi di approfondimento coinvolgendo iscritti e non iscritti ed espressioni della società civile; una attività mirata a definire elementi utili per formulare analisi, quali indagini e questionari; coinvolgimento di soggetti esterni in un'attività di confronto; sessioni specifiche del Congresso.

Questa attività, ferme restando le prerogative del Congresso, sarà definita dalla Segreteria e resa nota alle iscritte ed agli iscritti.

Le elaborazioni, frutto delle iniziative delle strutture, arricchiranno il percorso congressuale ai diversi livelli e saranno consegnate al Congresso nazionale.

10. Norme di rinvio

10.1. Per quanto non previsto dal presente testo si applica il Regolamento congressuale confederale.

10.2. In particolare per quanto riguarda le procedure di fusione, ai sensi degli artt. 2501-2504 del C.C., si fa riferimento al regolamento confederale e ai suoi allegati.

10.3. Il calendario congressuale deve essere considerato vincolante a tutti gli effetti. Un diverso comportamento da parte di una singola struttura ricade nella responsabilità della Segreteria del livello coinvolto.

La mancata applicazione delle decisioni contenute in questo Regolamento, o una loro parziale od errata applicazione, non interrompe il percorso e non può determinare un blocco o un rinvio della campagna congressuale.

10.4. Qualora emergano situazioni che possano pregiudicare l'effettuazione compiuta del percorso congressuale, come indicato dal Regolamento della CGIL e dalle norme regolamentari della FLC, la Segreteria nazionale della Federazione, eventualmente sentita la Commissione congressuale di verifica della FLC, potrà intervenire per rimuovere i problemi rilevati e per non pregiudicare il prosieguo del percorso congressuale ai livelli successivi ferme restando le competenze delle Commissioni di Garanzia confederali.

10.5. Ogni decisione assunta in contrasto con quanto previsto dal Regolamento congressuale di categoria rende nullo il Congresso della struttura interessata e, di conseguenza, rende nulli gli effetti sui successivi livelli di categoria.

10.6. I Segretari generali ai vari livelli, o chi ha la rappresentanza legale di SNS o di SNUR, nei casi contemplati dalla Delibera statutaria approvata il 6/7 aprile 2004, sono responsabili della tempestiva e puntuale predisposizione dei materiali finalizzati all'unificazione e della loro tempestiva messa a disposizione degli organi dirigenti, degli iscritti e del Congresso per le conseguenti decisioni.

Il presente regolamento e' stato approvato dal Direttivo nazionale della FLC CGIL, convocato a Roma il 20 luglio 2005, con 187 voti a favore, 4 contrari, 2 astenuti (aventi diritto al voto 220, maggioranza qualificata 165 voti a favore).